

1. PREMESSA

Nell'ambito del confronto avviato con la componente speciale finalizzato ad individuare procedure in grado di velocizzare il flusso delle segnalazioni di operazioni sospette, è emersa l'esigenza di una più **ampia "rivisitazione"** dell'attuale sistema di analisi, assegnazione e approfondimento delle stesse in grado di conseguire un **duplice obiettivo**:

- a. da un lato, **incrementare la qualità dell'analisi**, per renderla sempre più funzionale all'individuazione di fenomeni di maggior interesse investigativo nei diversi ambiti territoriali;
- b. dall'altro, **velocizzare la piena fruibilità delle informazioni** in chiave investigativa a favore sia dei Reparti del Corpo che delle competenti Autorità Giudiziarie, con le quali occorre intensificare le sinergie, come già disposto con la circolare a seguito.

In linea con l'evoluzione del sistema di prevenzione antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo e con il ruolo attribuito al Corpo nello specifico settore, la **nuova impostazione** di analisi e approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, che verrà delineata nel prosieguo, costituisce un **deciso "cambio di passo"** rispetto alle procedure vigenti, in quanto consentirà di **valorizzare la strategica cooperazione fra la componente territoriale e speciale**, orientando la lettura dello specifico patrimonio informativo secondo una **mirata gradazione di pericolosità** dei profili soggettivi dei segnalati e oggettivi dell'operatività sospetta.

2. NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Per quanto concerne l'innalzamento del profilo qualitativo dell'analisi, si è ritenuto opportuno rivedere, in chiave evolutiva, i **criteri di attribuzione della codifica D3**, con l'obiettivo di una riduzione quantitativa di tali deleghe rispetto a quanto avviene con i parametri attuali.

In particolare, in questa categoria saranno classificate le **segnalazioni connotate da profili di anomalia più elevati**, avuto specifico riguardo alla presenza dei **fattori di rischio** di cui all'**art. 24 D. Lgs. n. 231/2007**¹, nonché quelle **oggetto di approfondite analisi** condotte dall'Unità di Informazione Finanziaria.

Tale classifica verrà, altresì, attribuita anche a quei contesti informativi "qualificati", così come emergono dall'analisi investigativa puntuale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria che, secondo l'esperienza e le ulteriori notizie in possesso del Reparto Speciale, risultino meritevoli di essere immediatamente presi in considerazione sul piano operativo².

Parallelamente, in riferimento all'esigenza *sub* 1.b., la **categoria "A.F.I."**, acronimo di "**Altri Fini Istituzionali**", cambierà significato in "**Assegnata per Fini Istituzionali**", pur continuando a non essere prevista l'attribuzione di delega per lo sviluppo.

¹ Ad es. segnalazioni di operazioni sospette riguardanti rapporti continuativi, prestazioni professionali, operazioni e soggetti che coinvolgono Paesi terzi ad "alto rischio" ovvero relative a persone politicamente esposte.

² Si pensi ad esempio:

- all'utilizzo massiccio di carte di credito per trasferire fondi, in via anonima, attraverso una rete di collegamenti aventi l'obiettivo di eludere i presidi antiriciclaggio in essere;
- operatività finanziaria anomala da parte di soggetti aventi un profilo patrimoniale incoerente rispetto alle disponibilità economiche manifestate.

Le segnalazioni così classificate dovranno però essere **oggetto di disamina e valutazione preliminare** a cura dei Reparti assegnatari, al fine di assumere le conseguenti decisioni sulla loro valorizzazione in chiave investigativa.

Nella prospettiva di indirizzare le unità operative nella citata attività, le segnalazioni “A.F.I.”, al termine della reingegnerizzazione del Sistema Informativo Valutario, verranno corredate da una specifica **“scheda di orientamento”** elaborata dall’Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, compendiate i principali elementi informativi di rischio secondo il modello in **allegato**.

In altri termini, la categoria “A.F.I.” **non sarà più** da considerarsi esclusivamente come **“contenitore”** delle segnalazioni a meri fini di patrimonio informativo, ma come **“serbatoio dinamico”** da cui originare attività operative a carattere trasversale. Naturalmente, resta ferma la possibilità di richiedere la delega nei casi in cui, dall’esame preliminare delle stesse, ciò sia ritenuto utile.

Per queste ragioni, sarà **abrogata la dicitura “S” – “Segnalazione oggetto di comunicazione ai reparti territorialmente competenti”**.

Da ultimo, è stata formalizzata l’istituzione della **categoria “A.S.A.F.” – “Analisi Segnalazioni Aggregate per fenomeno”**³, attribuita a tutte le segnalazioni individuate con l’elaborazione delle omonime analisi strutturate, assegnate ai Reparti senza conferimento della delega per gli ulteriori sviluppi investigativi, al fine di vagliarne i contenuti e per definire, eventualmente, in un secondo momento, quelle da richiedere in delega secondo le ordinarie categorie. Laddove necessario, il Reparto titolare dell’A.S.A.F. adotterà le previste forme di coordinamento per le segnalazioni già attribuite in delega ad unità territoriali diverse⁴.

Restano invece **confermate le categorie “D1”, “D2”, “T1”, “T2”, “T3”** secondo i criteri già vigenti.

3. EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI “APPROFONDIMENTO”

Collegata all’esigenza di immediata fruibilità dei contenuti delle segnalazioni è l’evoluzione del concetto di “approfondimento”, che nasce dalla constatazione, frutto dell’esperienza operativa, che dette informazioni sono di fatto già esaminate e valutate nell’ambito del processo di analisi svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, peraltro oggetto di continui affinamenti.

D’altronde, il concetto di “giacenza” potrebbe evocare forme di inerzia, ben lontane dalle concrete **modalità di valorizzazione** del prezioso **patrimonio informativo** contenuto nelle sos, che trovano già nell’analisi svolta dal citato Reparto Speciale una proficua e fondamentale espressione.

In tale ottica, saranno quindi considerate:

- a. **“analizzate”** tutte le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’U.I.F. subito dopo l’integrazione automatizzata dei dati investigativi in S.I.Va.;
- b. **“approfondite”** quelle assegnate alle articolazioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e alle unità operative, prescindendo dalla conclusione degli ulteriori accertamenti delegati, o comunque dichiarate di interesse D.N.A.A.;
- c. **“rilevanti ai fini investigativi e/o di indagine di polizia giudiziaria”** i contesti:

³ Cfr. foglio n. 381883/2018 in data 21 dicembre 2018 del Comando Generale – III Reparto Operazioni e cfr. foglio n. 97633/2019 in data 2 agosto 2019 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

⁴ Cfr. paragrafo 5.1 del Manuale Tecnico del Sistema Informativo Valutario.

- (1) il cui sviluppo conduca a rilievi penali, amministrativi in materia antiriciclaggio o di natura tributaria, o afferenti a qualsiasi altro settore;
- (2) utilizzati quali meri spunti informativi, nei limiti previsti dalla legge;
- (3) confluiti in procedimenti penali già esistenti;
- (4) valorizzati in attività di polizia economico-finanziaria già in corso.

4. DIRETTIVE OPERATIVE

- a. Allo scopo di dare piena attuazione al processo di riclassificazione sopra descritto, codesti Comandi avranno cura di intraprendere le opportune iniziative affinché i **Comandi Provinciali** rendano edotti i Reparti dipendenti della rinnovata impostazione e della necessità di **procedere all'attività di riesame**, in maniera speditiva, delle **segnalazioni giacenti con categoria "D3"**, per la quale verrà assicurato ogni utile supporto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

In particolare, **entro il 15 maggio 2021**, potranno essere definite e considerate "concluse" le **sos con classifica "D3"** per le quali:

- (1) siano **decorsi 5 o più anni** dalla data dell'**ultima operazione segnalata**;
- (2) **non** siano in atto **approfondimenti investigativi**;
- (3) **non** emergano **collegamenti con attività in corso** e/o comunque **persone fisiche con recenti e significativi precedenti SDI per reati economico-finanziari**,

fatta salva ogni eventuale diversa valutazione a livello locale.

Per le **modalità e le tempistiche di sviluppo** degli accertamenti da svolgere alla luce della nuova classificazione, i Reparti del Corpo delegati⁵ ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007 continueranno ad attenersi alle disposizioni del "*Manuale operativo sull'attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*"⁶, verificando auspicabilmente in aggiunta, sulla base di eventuali **accordi di collaborazione assunti in sede locale**⁷, le ricorrenze soggettive con i dati presenti negli **applicativi a disposizione delle Autorità Giudiziarie locali**⁸.

In caso di **riscontro positivo**, qualora la segnalazione possa avere attinenza al procedimento penale individuato, sarà possibile richiedere allo stesso Reparto Speciale l'**attribuzione della categoria "D2"** per la **conseguente partecipazione all'Autorità Giudiziaria**.

Inoltre, tenuto conto che nei **prossimi mesi** sarà assegnato un **numero crescente di segnalazioni sospette** rientranti nella categoria "**A.F.I.**"⁹, si evidenzia la necessità che venga comunque assicurata, in un arco temporale **non superiore ai 180 giorni**, un'**attenta disamina delle stesse**, al fine di richiedere, se del caso, apposita **delega per gli ulteriori sviluppi**.

⁵ La disposizione vale anche per le articolazioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

⁶ Restano fermi i criteri di sviluppo investigativo previsti per le segnalazioni afferente al fenomeno del terrorismo, disciplinati dalle circolari di questo Comando Generale - III Reparto Operazioni n. 1026 del 17 giugno 2015 e n. 2900/INCC del 29 maggio 2017.

⁷ Cfr. nota a seguito.

⁸ Applicativi RE.GE., SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e al SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale).

⁹ Secondo la nuova accezione.

- b. Il **Comando Tutela Economia e Finanza** che legge per conoscenza vorrà impartire opportune direttive al dipendente Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli adempimenti di competenza, in armonia con quanto già concordato con questo Stato Maggiore nel corso dei confronti intercorsi, al fine, in particolare, di:
- (1) **adeguare i processi di analisi** improntandoli ai nuovi criteri;
 - (2) **classificare**, sin da subito, le **segnalazioni sospette in carico all'Ufficio Analisi**, secondo le categorie *sub 2.*, rendendo disponibili le segnalazioni "A.F.I." – "*Assegnata per Fini Istituzionali*", ovvero nel caso di "A.S.A.F.", con le medesime modalità già in uso per le attuali "S".

5. CONCLUSIONI

Nel richiamare l'assoluta rilevanza della tematica in esame, si resta in attesa di conoscere, entro il **30 maggio 2021**, lo stato di attuazione delle direttive impartite.

Nelle more, come di consueto, eventuali criticità saranno tempestivamente rappresentate a questo Comando Generale – III Reparto Operazioni.